

## **Cass., civ. sez. II, del 6 marzo 2019, n. 6459**

II. Il secondo motivo di ricorso di GAP denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. Il ricorrente aveva sostenuto in appello che, venuta meno la comunione legale, a MTAE non spettasse più alcuna azione ex art. 184 c.c. con riferimento alla donazione delle quote sociali, ma tale deduzione era stata ritenuta inammissibilmente svolta soltanto in secondo grado, essendosi il GAP difeso davanti al Tribunale nel senso che l'attrice non era contraria alla liberalità e che era incongruo il valore del credito donato. Nel secondo motivo di ricorso, oltre a ribadire che sin dalla comparsa di risposta il convenuto aveva obiettato che ci trovasse ormai di fronte ad una "comunione semplice", si sostiene che, in ogni caso, una volta venuta meno la comunione legale tra i coniugi per effetto del passaggio in giudicato della separazione giudiziale, non potesse più essere accolta una domanda fondata sull'art. 184, comma 3, c.c.

Il terzo motivo di ricorso di GAP denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. Viene censurato il giudizio di "non chiarezza" espresso dalla Corte di appello sul paragrafo dell'atto di gravame intitolato "rinunzia", nel quale l'appellante evidenziava come MTAE avesse atteso oltre un anno per promuovere l'azione avversa alla donazione del 2 febbraio 2006, denotando un comportamento abdicativo rispetto alla pretesa ex art. 184 c.c.

Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., avendo la Corte d'Appello ritenuto l'inammissibilità per novità della questione dell'annullabilità dell'atto di donazione. Ancora una volta il ricorrente sostiene che i giudici di secondo grado abbiano errato ad ammettere la domanda ex art. 184, comma 3, c.c. nell'ambito di una comunione semplice, essendo ormai cessata la comunione legale tra coniugi.

Il quinto motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 184 c.p.c. Si sostiene che la Corte d'Appello abbia errato nel considerare non annullabile la donazione, in quanto non avente ad oggetto immobili o mobili registrati, dovendosi, a dire del ricorrente, per la eadem ratio applicare anche alla traslazione di quote sociali la disciplina dell'azione di annullamento, e non già quella di condanna al pagamento di somma equivalente.

11.1. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso di GAP vanno esaminati unitariamente, in quanto connessi, e si rivelano infondati, essendo conforme al diritto il dispositivo adottato dalla Corte di appello (ove ha confermato la condanna di GAP a pagare a MTAE la somma di C 250.000,00, pari alla metà del valore delle quote della SB Impianti s.r.l.), pur dovendosi in parte correggere la motivazione sul punto della sentenza impugnata.

Le denunce di violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. non rivelano concreto interesse, in quanto la Corte d'Appello, pur ritenendo la carenza di specificità di alcuni motivi di impugnazione e la novità di alcune eccezioni sollevate dall'appellante, ha comunque deciso nel merito le relative questioni devolute.

In premessa, occorre considerare come sia stato accertato in fatto nei pregressi gradi di merito che la donazione delle quote societarie della SB Impianti s.r.l., effettuata dal GAP alla figlia, era avvenuta con atto del 2 febbraio 2006; la sentenza di separazione personale dei coniugi MTAE e GAP era passata in giudicato il 16 febbraio 2007, così determinandosi lo scioglimento della comunione ex art. 191 c.c. (nella formulazione vigente ratione temporis, prima dell'introduzione del nuovo secondo comma ad opera dell'art. 2, legge 6 maggio 2015, n. 55); il presente giudizio venne iniziato il 9 aprile 2007.

Come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, si traduce in un vizio di annullabilità da far valere nei termini fissati dall'art. 184, comma 2, c.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2, 31/08/2018, n. 21503). Per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, l'art. 184, comma 3, c.c. non prevede alcun consenso necessario né alcuna impugnazione, limitandosi la norma a porre a carico del coniuge, che abbia effettuato l'atto in questione, l'obbligo di ricostituire la comunione, ad istanza dell'altro, nello stato in cui era prima del compimento dell'atto, o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace (Cass. Sez. 1, 07/03/2006, n. 4890; Cass. Sez. 1, 19/03/2003, n. 4033).

Trattandosi, nella specie, di donazione di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, non vi è ragione di dubitare, a differenza di quanto propone il ricorrente, che le stesse debbano considerarsi come beni immateriali equiparabili ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, per cui ad esse devono applicarsi, a norma dell'art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili, tra cui appunto l'art. 184, comma 3, c.c.

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorché i beni cadono in comunione ordinaria (cfr. Cass. Sez. 1, 05/04/2017, n. 8803), sicché non vi è più nemmeno ragione di permanente operatività dell'art. 184, comma 3, c.c., il quale è volto prioritariamente a reintegrare l'originario stato della comunione. Nel caso in esame, la domanda di pagamento del controvalore della metà delle quote societarie donate fu rivolta da MTAE il 9 aprile 2007, quando la comunione legale con GAP si era ormai sciolta per effetto dell'art. 191 c.c., sicché non ha alcuna rilevanza interrogarsi sulla possibilità, o meno, di rimuovere l'atto di donazione o di rimpiazzare i beni alienati in forma specifica e non per equivalente.

Lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei diritti già acquisiti e dei proventi delle attività separate non consumati. In particolare, verificatosi lo scioglimento della comunione legale, come avvenuto nel caso oggetto di lite, trova applicazione in sede di divisione il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1, 15/09/2004, n. 18564).

Allorché un coniuge abbia compiuto, in violazione della regola della congiuntività supposta dall'art. 184 c.c., un atto dispositivo di beni della comunione depauperandone il patrimonio, come qui avvenuto con la donazione del GAP alla figlia delle quote societarie della SB Impianti s.r.l., lo stesso è obbligato a corrisponderne all'altro coniuge il valore pro quota determinato al momento dello scioglimento della comunione (in quanto da tale momento soltanto diviene esigibile l'obbligo del rimborso, a meno che non fosse stato richiesto anteriormente), salvo che dimostri che l'atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.